La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 2.12.2015
La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

D.l. 83/2015: concordato preventivo e disciplina intermedia. Così si interpreta l'inciso "procedimenti di concordato preventivo introdotti".

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.l. n. 83/2015, il "procedimento di concordato preventivo introdotto" sia quello instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1°, l. fall. nel caso in cui la domanda di concordato sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6°, ovvero, in quest'ultimo caso, il procedimento instaurato con la domanda di concordato con riserva; rispetto ad essa, infatti, il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l'introduzione di un nuovo e diverso procedimento.

Tribunale di Trento, sezione fallimentare, sentenza del 15.10.2015

…omissis…

La Nuova Procedura Civile

IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio composto da:
Dott. G. AVOLIO PRESIDENTE
Dott. A. MANTOVANI GIUDICE
Dott. M. ATTANASIO GIUDICE rel.

…omissis…

Il concordato proposta da (omissis) è un concordato con cessione dei beni, rappresentati da beni mobili e immobili, partecipazioni, crediti e disponibilità liquide. Il tutto, per un attivo stimato in complessivi euro 2.508.772,80 (di cui la posta più rilevante è costituita da immobili, che, infatti, con euro 2.145.000,00 rappresentano circa l'85% dell'attivo), a fronte di un passivo ammontante complessivamente ad euro 2.682.505,00 (di cui euro 292.000,00, oltre ad un fondo rischi di euro 20.800,00, in prededuzione, euro 1.453.077,00 di crediti ipotecari, euro 695.857,00 di altri crediti privilegiati, ed euro 220.771,00 di crediti chirografari). La proposta prospetta pertanto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, ed un pagamento dei creditori chirografari in misura indicata, in maniera non vincolante, nel 35,00% pagamenti previsti con la tempistica indicata nell'atto depositato e, comunque, entro il 2018.

Tanto premesso, occorre innanzi tutto stabilire quale sia la disciplina applicabile alla presente procedura.

Come noto, infatti, nella pendenza del termine assegnato alla debitrice ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., è entrato in vigore il D.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015, che ha innovato in più punti la disciplina del concordato preventivo. Delle nuove norme rilevano in particolare, nella presente fase di ammissione, l'ultimo comma dell'art. 160, a mente del quale "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari", l'inciso finale del comma 2°, lett. e), dell'art. 161, il quale recita "in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore", e l'art. 163, comma 2°, n. 2, nella parte in cui ha portato a centoventi giorni dalla data del provvedimento di ammissione il termine per la fissazione dell'adunanza dei creditori (fermo ovviamente restando che la questione si pone anche per le altre norme introdotte o modificate dal D.I. n. 83/2015, relative a successivi passaggi della procedura di concordato, e che unica deve esserne la soluzione).

Orbene, l'art. 23 del D.l. n. 83/2015, nel dettare la disciplina transitoria delle nuove norme in materia di concordato, usa la locuzione "procedimenti di concordato preventivo introdotti", per poi sancirne l'applicabilità, di volta in volta, ai procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore del decreto, ovvero a quelli introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, oppure anche ai procedimenti introdotti anteriormente; in un caso peraltro (comma 5°) si fa riferimento ai "procedimenti di concordati preventivo pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto legge, ed una disciplina transitoria particolare è poi dettata per le modifiche riguardanti l'art. 169 bis.

Le nuove disposizioni riguardano, per lo più, il concordato in cui sia già presente la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, ma, in alcuni casi, si tratta di norme applicabili esclusivamente, ovvero anche alla fase di preconcordato: è il caso delle modifiche apportate all'art. 182 quinquies, ove è stato esplicitato che l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere richiesta anche prima del deposito della documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, l. fall., ovvero

La Nuova Procedura Civile

dell'art. 163 bis, che prevede e regolamenta la presentazione di "offerte concorrenti", con disciplina applicabile anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, comma 7° (cfr. l'ultimo comma dell'art. 163 bis).
Questo Collegio ritiene che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.l. n. 83/2015, il "procedimento di concordato preventivo introdotto" sia quello instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1°, l. fall. nel caso in cui la domanda di concordato sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6°, ovvero, in quest'ultimo caso, il procedimento instaurato con la domanda di concordato con riserva; rispetto ad essa, infatti, il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l'introduzione di un nuovo e diverso procedimento.
Al riguardo va infatti considerato che:
- col ricorso ex art. 161, comma 6°, l. fall. il debitore presenta la domanda di concordato; in questo senso il disposto dell'articolo è inequivoco: "L'imprenditore può depositare il ricorso contenute la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice..";
- è vero che il preconcordato può approdare, in luogo che ad un concordato, ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non a caso il comma 6° parla, in questa eventualità, di deposito di una "domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma", mentre nel caso in cui il concordato con riserva sfoci in una proposta concordataria non è richiesto il deposito di una nuova domanda, bensì soltanto della proposta, del piano e della relativa documentazione;
- nello stesso senso depone, significativamente, il nuovo testo dell'art. 182 quinquies, che, per l'ipotesi di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili presentata in fase di preconcordato, prevede che l'autorizzazione può essere concessa "anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo", anche qui non parlando di deposito di una domanda di concordato;
- la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese è prevista una solta volta, anche se il ricorso che la contiene è presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, e dalla relativa data decorrono i termini delle revocatorie ove al concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento (art. 69 bis);
- gli effetti della domanda di concordato decorrono poi in ogni caso, e quindi sia nel caso di ricorso presentato a mente del comma 1° che in quello di ricorso depositato ai sensi del comma 6°, dalla data della sua presentazione (art. 169);
- l'art. 161, comma 6°, sul presupposto teorico della distinzione fra domanda, proposta e piano, già da tempo predicata da parte della dottrina, ha del resto inteso anticipare alla presentazione della sola domanda di concordato (della richiesta cioè diretta al tribunale, con cui l'imprenditore chiede che la regolazione della crisi di impresa venga accertata e legittimata mediante lo strumento concordatario) la produzione degli effetti protettivi propri dell'istituto, e sulla base dello stesso presupposto la giurisprudenza di merito ha unanimemente riferito al momento della presentazione del ricorso di concordato con riserva la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura.
In questo contesto normativo, pertanto, ove il legislatore avesse inteso

La Nuova Procedura Civile

rendere le nuove norme applicabili anche alle procedure di concordato introdotte col ricorso ex art. 161, comma 6°, e non ancora approdate al deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, avrebbe dovuto adoperare una locuzione diversa da quella "procedimenti di concordato preventivo introdotti"; il fatto poi che tale locuzione sia adoperata anche nel disciplinare l'entrata in vigore di norme applicabili alla sola fase di preconcordato, o anche a tale fase, conferma che il legislatore considera il relativo procedimento, destinato fisiologicamente a sfociare nella presentazione della proposta, come un unicum, e non come due procedimenti distinti.

Stante quanto sin qui osservato, non è quindi necessario che la proposta contenga l'indicazione della "utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore" (che, peraltro, in fattispecie come quella in esame, in cui è previsto un pagamento in denaro per tutti i creditori, non necessiterebbe di ulteriori specificazioni), né, a fronte di una proposta che contiene l'indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 35% espressamente qualificata come meramente descrittiva e non vincolante, si pone la questione relativa al significato che deve attribuirsi alla locuzione "deve assicurare" che compare nell'attuale ultimo comma dell'art. 160.

Tanto premesso, i soli aspetti di criticità che la proposta presenta attengono alla indicazione del Liquidatore Giudiziale ed alla degradazione in chirografo dell'Iva di rivalsa: sul primo punto va peraltro osservato che la ricorrente, dopo aver indicato per tale incarico il liquidatore sociale, persona disponibile a rivestire la carica gratuitamente ma non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l. fall., ha in subordine, per l'eventualità che il Tribunale non ritenga di addivenire a tale nomina, indicato altro soggetto, iscritto al registro dei revisori contabili, appostando fra le passività la relativa spesa; per quel che invece concerne il secondo punto, la degradazione in chirografo è stata accompagnata da apposita attestazione ex art. 160, comma 2°, l. fall. contenuta all'interno della relazione di cui all'art. 161, comma 3°, l. fall., relazione che non è, però, giurata, con conseguente necessità che tale irregolarità sia sanata nel corso della procedura.

La documentazione allegata alla proposta è infine completa e regolare.

xxxxxxxxxx può dunque essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Tenuto conto delle spese necessarie sino all'omologa, il fondo spese può essere determinato in euro 40.000,00.

p.q.m.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Monica ATTANASIO

e conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del xxxxxxxxxxxx

ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 27 novembre 2015, h. 11.30, con termine sino al 28 ottobre 2015 per la comunicazione ai creditori, a cura del Commissario Giudiziale, dell'avviso contenente la data di convocazione dei creditori, della proposta e del piano depositati dal debitore e del presente decreto;

stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di euro 40.000,00, quale fondo spese per la procedura.

Trento, lì 8 ottobre 2015

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola